

C O M U N E
DI
G E R M A G N O
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N 9	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza urgente di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: RECESSO DALL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di GIUGNO
alle ore 19.30, nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	PIZZI Sebastiano	X	
2	VITTONI Fabrizio	X	
3	DE GIORGIS Adriano Alfonso	X	
4	PORINI Rino		XG
5	MARTINELLI Michele	X	
6	BIANCHI Renato	X	
7	MARTINELLI Davide	X	
8	PIANA Marco	X	
9	BELTRAMI Paolo	X	
10	DABRAMO Alessio	X	
11	POLETTI Silvia	X	
TOTALE		10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. Nella VECA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sebastiano PIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione C.C. n° 21 del 19.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, era stato approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne (per brevità Unione);
- che l'art. 30 dello Statuto dell'Unione suddetta disciplina la modalità del recesso, prescrivendo il quorum richiesto per le modifiche statutarie (2/3 dei consiglieri assegnati);

Udito l'intervento del Sindaco, il quale, assumendosi tutte le colpe per essere entrato nell'Unione, motiva la decisione di recedere in quanto non intende trasferire alla stessa la funzione riguardante l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile e controllo (sinteticamente il bilancio). Spiega inoltre che la convocazione d'urgenza è stata dettata dal dover rispettare i termini per l'esercizio del recesso, fissato dallo Statuto dell'Unione entro il 30 giugno per uscire dall'Unione il 1 gennaio dell'anno successivo, anziché alla naturale scadenza del 2019;

Si apre un serrato dibattito durante il quale:

- il Consigliere di minoranza Dabramo, avuta risposta sulla motivazione della convocazione d'urgenza, a suo giudizio riguardante solo cause di calamità o forza maggiore, puntualizza la sua posizione contraria al recesso dall'Unione per le seguenti motivazioni:

- nell'Unione Montana Cusio Mottarone, in cui è stato adottato il criterio del voto ponderato, il Comune di Germagno conterà lo 0,05%, praticamente nulla;
- il costo del servizio trasporto alunni, a parte il pagamento fino al 2018 del mutuo per l'acquisto dello scuolabus, può subire incrementi di costi;
- incertezza assoluta sulla gestione dei servizi di segreteria, ufficio tecnico, ripetitori;

Asserisce inoltre che è comunque antistorico staccarsi dalla Valle, perché occorre muoversi in gruppo e, alla luce di quanto prima spiegato, non riesce a capire i vantaggi derivanti da questa scelta e esprime fortissimi dubbi in merito, non avendo dati alla mano;

- il Sindaco Pizzi risponde che si darà un maggior servizio ai cittadini, che potranno usufruire, ad esempio, tutti i giorni dell'ufficio tecnico recandosi alla sportello di Omegna, anziché avere solamente due ore a settimana il tecnico comunale a Germagno;

- dell'Assessore De Giorgis, il quale, non convinto delle argomentazioni addotte dal Sindaco, suggerisce di rimanere nell'Unione e mettersi d'accordo con gli altri Comuni che non vogliono associare la funzione riguardante il bilancio o, tutt'al più, rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno per avere maggiori informazioni;

- del consigliere di minoranza Beltrami, il quale ribadisce che è stato un errore entrare nell'Unione attuale, perché associandoci con l'Unione Montana Cusio Mottarone si sarebbero avuti servizi già strutturati;

- il Sindaco Pizzi, il quale afferma che, allo stato attuale, c'è stato un aumento dei costi del servizio trasporto alunni, pari ad € 8.000,00 annui - compreso il mutuo per l'acquisto dello scuolabus, contro i € 3.090 (IVA inclusa), proposti dal VCO Trasporti per il servizio suddetto in favore del comune di Germagno;

- il Consigliere di minoranza Dabramo non ha visto documentazione probante i risparmi di spesa che deriverebbero dall'entrata nella Unione Montana Cusio Mottarone, per cui chiede al Sindaco di avere delucidazioni in merito, prima di abbandonare l'attuale Unione;

Conclusosi l'accesso dibattito senza ulteriori interventi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio, nonché la relazione giuridico-amministrativa del Segretario comunale, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale si passa alla votazione, che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati: 11, compreso il Sindaco

Assente: Porini

Presenti: 10

Quorum richiesto: 2/3 dei consiglieri assegnati, pari a 7,33 periodico

n. 7 voti favorevoli,

n. 1 astensione (De Giorgis)

n. 2 voti contrari (Bianchi e Dabramo) espressi nelle forme di legge

Dato atto che la votazione ha riportato n. 7 voti favorevoli e che esistono due contrapposti orientamenti circa l'arrotondamento della cifra decimale:

- criterio aritmetico, cioè in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l'arrotondamento debba essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà ad arrotondamento per eccesso - Ministero dell'Interno parere 16 Gen 2013 riguardante le modifiche statutarie;
- criterio per eccesso, in quanto l'arrotondamento non può essere utilizzato laddove porti al raggiungimento di una cifra inferiore al "quorum" stabilito dalla legge, come da pareri del Consiglio di Stato, Sez. V, 5/9/2012 n. 4694, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1955/2007, Parere Regione Friuli Venezia Giulia prot. 1.387 del 30.01.2007, TAR Campania sez. I N. 05544/2016 REG.PROV.COLL, nonché in varie norme di diritto positivo, come ad esempio, l'art. 47, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Considerato che nello statuto dell'Unione non sono contenute indicazioni circa il criterio con cui effettuare l'arrotondamento delle cifre decimali ottenute, il Sindaco e gli altri consiglieri, favorevoli al recesso, propendono per il criterio aritmetico (arrotondamento per difetto);


P.Q.M.

D E L I B E R A


1. Di recedere dall'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, con decorrenza 1° gennaio 2018;
2. Di rinunciare ad ogni diritto spettante sul patrimonio dell'Unione ed a versare, fino alla loro scadenza, le rate per l'ammortamento dei mutui e/o prestiti pluriennali, contratti o deliberati al momento del recesso, precisando che eventuali beni del Comune di Germagno conferiti all'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne ritornano in capo allo stesso;
3. Di inviare copia del presente atto all'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, ai Comuni membri e alla Regione Piemonte - Sezione Autonomie Locali, per gli opportuni provvedimenti di competenza;
4. Di dichiarare il presente atto, con n. 7 voti favorevoli, n. 1 astensione (De Giorgis) e n. 2 voti contrari (Bianchi e Dabramo), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di perfezionare l'iter di adesione all'Unione Montana Cusio Mottarone.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sebastiano PIZZI



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Nella VECA




REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 25.07.2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 25.07.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Nella VECA




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 25.07.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Nella VECA



Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li 25.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Nella VECA


PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

Germagno, li 29.06.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
Sebastiano PIZZI





COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: RECESSO DALL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE - RELAZIONE GIURIDICA AMMINISTRATIVA EX ART. 97 TUEL 267/2000 E S.M.I.

La sottoscritta dr.ssa Nella Veca, Segretario convenzionato tra i Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, in relazione alla votazione verificatasi nella seduta consiliare del 29.06.2017 riguardante il punto all'ordine del giorno indicato in oggetto, esprime le seguenti valutazioni.

Posto che l'art. 30 dello Statuto dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, approvato con deliberazione C.C. n° 21 del 19.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, prescrive con chiarezza il "quorum" per l'esercizio di recesso da parte di un Comune membro, stabilendolo nei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, senza ulteriori precisazioni;

- che il Consiglio di Stato- Sezione V, con sentenza n. 4694 del 5/9/2012, ha statuito che la maggioranza dei 2/3 va arrotondata alla cifra superiore, in quanto l'arrotondamento per difetto non può essere utilizzato laddove porti al raggiungimento di una cifra inferiore al "quorum" stabilito dalla legge;

- che il TAR Campania, con sentenza N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 04429/2016 REG.RIC, pubblicata il 30/11/2016, stabilisce che, nel caso in cui la votazione dia un numero decimale, è conforme alla ratio operare un arrotondamento del **quorum** all'unità di misura superiore (cfr., in tal senso, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1955/2007: l'ampia maggioranza qualificata prescritta per determinate tipologie di atti non è suscettibile di essere ulteriormente ridotta in ragione di arrotondamenti arbitrariamente effettuati al ribasso, per ricercare, tra le varie opzioni, quella che meglio garantisce il riscontro di quell'ampia **maggioranza** ricercata dal legislatore per la validità della delibera);

- che il Ministero dell'Interno, con parere 16.01.2013, di contra, propende ad adottare il criterio aritmetico, cioè in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l'arrotondamento debba essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà ad arrotondamento per eccesso;

Alla luce di quanto sopra esposto, la sottoscritta ritiene di aderire all'interpretazione a favore dell'arrotondamento 'per eccesso' all'unità superiore, sancita dalle pronunce giurisdizionali sopramenzionate, per i seguenti motivi:

- fornisce maggiori garanzie sotto il profilo della legittimità dell'atto;
- non c'è il rischio di ottenere una cifra minore rispetto a quella effettivamente richiesta dalla norma. Viceversa, qualora si procedesse ad un arrotondamento aritmetico (e, quindi, se del caso, anche 'per difetto'), potrebbe risultare non rispettato il dettato normativo (es. 11 consiglieri assegnati, maggioranza richiesta 2/3, quindi 7,33, arrotondamento aritmetico 7, ossia una cifra inferiore a 7,33).

29 GIU, 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Nella Veca